

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1954

(15^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Norme integrative relative al collocamento a riposo del generale d'armata aerea Giuseppe Valle » (293) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 210, 212
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	211
CADORNA	211
CALDERA	211
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i>	209
DE LUCA	210
FARINA	211
GRANZOTTO BASSO	211
JANNUZZI	210
MESSE	210, 211
PALERMO	210
SMITH	211
TADDEI	211

« Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie » (336) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	212, 213, 214, 215
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	214, 215
DE LUCA, <i>relatore</i>	212, 213, 114
FARINA	215
PALERMO	213, 215

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Messe, Palermo, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative relative al collocamento a riposo del generale d'armata aerea Giuseppe Valle » (293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative relative al collocamento a riposo del generale d'armata aerea Giuseppe Valle ». Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevoli colleghi, con il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1004, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2409, all'allora generale di squadra, comandante designato di armata aerea in servizio permanente effettivo, Giuseppe Valle, Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica e capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, per l'opera di preparazione e di mobilitazione delle Forze aeree operanti in Africa Orientale fu conferito il grado di generale d'armata.

Col medesimo regio decreto-legge fu stabilito che al predetto ufficiale generale compete il trattamento previsto dall'articolo 5,

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (1° aprile 1954)

comma secondo, e dall'articolo 6 del regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997.

In tal modo il generale Valle, pur venendo dispensato da ogni genere di impiego e di servizio al compimento del 55° anno di età, veniva mantenuto a vita nei ruoli del servizio permanente effettivo, a disposizione del Governo per assumere eventuali incarichi di carattere temporaneo. Ad esso, inoltre, in base alle sopraccennate disposizioni, veniva attribuito lo stesso trattamento economico previsto per i pari grado dell'Esercito e della Marina.

Senonchè, con decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 225, i generali di armata aerea trattenuti nei ruoli in servizio permanente effettivo oltre il 55° anno di età in base a leggi speciali sono stati tolti dai ruoli e collocati a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione.

Per effetto del citato decreto il generale di armata aerea Giuseppe Valle — il solo che si trovasse nelle condizioni previste dal decreto stesso — fu collocato a riposo col trattamento economico inerente a tale posizione.

Si fa presente che questo provvedimento sembra necessario per una esigenza di uniformità di trattamento con i pari grado delle altre due Forze armate nelle stesse condizioni, dato che nei confronti dell'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari si è già provveduto con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 531, e nei riguardi dei generali d'armata Santini e Pirzio Biroli si è pure provveduto nello stesso senso con legge 5 luglio 1951, n. 634.

Non essendoci altri ufficiali generali in queste condizioni, per ragioni di equità, è stato presentato un disegno di legge, il cui testo, onorevoli colleghi, è davanti a voi.

Faccio presente che analogo provvedimento era stato presentato alla Camera dei deputati il 4 agosto 1949, ma non si è potuto provvedere, perchè decadde in seguito allo scioglimento della Camera.

Oltre alla questione fondamentale, e cioè se si debba riconoscere, o meno, al generale Valle il trattamento a cui aveva diritto all'atto del collocamento a riposo, noi dobbiamo stabilire se si debba dare a questo provvedimento decorrenza retroattiva, oppure la decorrenza che prevede l'articolo primo del disegno di legge,

cioè a dire: « con effetto dal primo giorno del mese di pubblicazione della presente legge ».

PALERMO. Non vi nascondo il mio stupore nel veder presentato un disegno di legge come il presente. Infatti se, ad un certo punto, si è sentito il bisogno di mettere coloro che erano agli alti gradi dell'esercito fascista fuori servizio, in regolare pensione, non capisco perchè oggi, che le cause le quali determinarono quei fatti sono state ampiamente accertate, venga presentato un disegno di legge a favore del generale di armata aerea Giuseppe Valle. Non dimentichiamo che egli è stato anche Sottosegretario di Stato per la guerra, e come tale ha avuto una responsabilità anche politica, oltre che militare. Non voglio discutere la guerra in Abissinia; ma è noto che egli fu uno degli organizzatori della guerra in Africa Orientale.

PRESIDENTE. Il provvedimento è ispirato soprattutto ad un criterio di equità. Si provvede oggi al generale Valle, poichè già è stato provveduto ai pari grado delle altre due Forze armate nelle stesse condizioni.

PALERMO. Se il provvedimento è ispirato ad un criterio di equità, il mio pensiero è ispirato ad un criterio di coerenza. Avendo votato contro i provvedimenti che riguardavano l'ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari ed i generali d'armata Santini e Pirzio Biroli, voto anche contro il presente provvedimento a favore del generale d'armata aerea Giuseppe Valle.

DE LUCA. Sono favorevole al disegno di legge. Accogliendo il quesito posto dall'onorevole relatore, propongo di far decorrere il provvedimento non dal primo giorno del mese di pubblicazione di questa legge, ma dalla data di cessazione dal servizio permanente.

MESSE. Sono favorevole all'accoglimento del presente disegno di legge e all'approvazione della decorrenza in esso prevista.

JANNUZZI. Anche io sono favorevole al presente disegno di legge che fu già esaminato nella precedente legislatura, nel periodo

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (1° aprile 1954)

in cui io ebbi l'onore di essere Sottosegretario di Stato per la difesa.

Le ragioni del provvedimento mi sembrano intuitive. Onorevole Palermo, non si possono fare due pesi e due misure a parità di condizioni. Il generale Valle non ha avuto incarichi politici, è stato, sì, Sottosegretario; ma per addebitargli responsabilità politiche bisognerebbe dimostrare che, nella sua qualità di Sottosegretario, egli abbia compiuto atti tali da dar adito a specifiche accuse. La promozione è stata da lui conseguita per meriti militari. Noi oggi discutiamo la posizione del generale Valle come generale d'armata, in relazione ad una carriera strettamente militare; il che non ha niente a che fare con la sua carica di Sottosegretario.

GRANZOTTO BASSO. Sono pienamente favorevole all'accoglimento del disegno di legge così come è stato presentato anche per quanto concerne la decorrenza del trattamento economico.

CADORNA. Anch'io sono favorevole al disegno di legge. Ricordo al collega Palermo che la sua opposizione al provvedimento di legge a favore dei generali d'armata fu opposizione molto benevola. Penso che egli adesso non vorrà fare un processo a quella che fu l'azione di comando in una guerra sfortunata, processo, dopo tutto, oltremodo difficile; sono sicuro che il senatore Palermo con la sua abituale comprensione vorrà ricordare gli effettivi meriti del generale Valle. Quando ero sottotenente a Bracciano rammento di aver conosciuto il tenente del genio aeronautico Valle, che è stato uno dei primi dirigibilisti italiani e che, dopo aver fatto l'intera campagna di Libia nella anzidetta qualità, fu trasferito in aviazione.

Sono convinto, pertanto, che il collega Palermo vorrà dare alla sua opposizione un carattere di benevolenza.

TADDEI. Mi sembra che il disegno di legge ci dia occasione di compiere un atto di giustizia verso il generale Valle, purtroppo a distanza di anni. Sono d'avviso, affinché l'atto di giustizia sia completo, che dovrebbe essere corrisposto al generale Valle l'intero arretrato. Se ciò non è possibile per ragioni di bilancio,

allora non v'è che da sottomettersi a tali motivi; ma io ritengo che debba essere stabilito il principio che il generale Valle ha diritto a quanto hanno avuto i suoi colleghi delle altre Forze armate.

FARINA. Qui si è fatto un confronto con altri generali o ammiragli. Occorre, però, ricordare che il generale Valle era Sottosegretario per l'Aeronautica nel periodo della guerra in Africa Orientale; e non bisogna dimenticare l'ondata di indignazione internazionale per l'azione della nostra aviazione contro gli abissini. Questo è il fatto grave, sul quale non è possibile passar sopra. Il nome del generale Valle fu noto nel mondo in quella circostanza. In quel periodo io ero in Francia e ricordo l'ondata di sdegno che sollevò la condotta di guerra da parte della nostra aviazione. Ora oltralpe si dirà che, ciò nonostante, noi diamo un premio al generale Valle. Mi oppongo quindi decisamente al disegno di legge. Se prima si sono commessi degli errori favorendo altri generali, non bisogna continuare sulla medesima strada.

MESSE. Debbo far rilevare al collega Farina che responsabile dell'impiego di tutti i mezzi, e, quindi, anche dell'aviazione, è il comandante generale delle truppe.

Quanto all'indignazione che il collega Farina ha notato in Francia, e che è una realtà, io però darei a tale sentimento un valore relativo, perchè in Francia si sono indignati contro di noi in ogni occasione. Anche durante la guerra 1915-18 fu dato di registrare una serie di pubblicazioni francesi denigratrici del nostro apporto a quella che fu veramente guerra di popolo.

Ciò detto, confermo il mio parere favorevole al disegno di legge.

CALDERA. Sono contrario al disegno di legge.

SMITH. Sono dello stesso avviso del senatore Caldera.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, ripresentando questo disegno di legge ha ritenuto di compiere un atto di giustizia riparatrice, dato che, come è stato rile-

vato, per le altre Forze armate si era già provveduto in senso conforme alle disposizioni del provvedimento oggi all'esame della Commissione.

Solo per ragioni di tempo il disegno di legge è venuto in discussione qualche tempo dopo l'approvazione dei precedenti, in quanto che in un primo momento furono esaminate le posizioni dei generali dell'Esercito, poi quelle degli ammiragli, infine quelle dei generali di aviazione. Ora, poichè le Forze armate hanno ritenuto di rivedere il trattamento di tutti gli ufficiali superiori, a qualunque Arma appartenessero, il Governo non ha fatto che conformarsi alla volontà delle Forze armate.

Quanto alla irretroattività, essa è una buona norma di prassi legislativa; e, inoltre, è da rilevare che anche per gli altri casi non si è concessa la retroattività.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga all'articolo unico, primo comma, del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 225, al generale d'armata aerea Giuseppe Valle, collocato a riposo in base al citato articolo unico, è ripristinato, con effetto dal primo giorno del mese di pubblicazione della presente legge, il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 630.000 che deriverà dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie » (336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di servizio serale e notturno e indennità professionale per il personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni militari appartenente a determinate categorie ».

Comunico che la Commissione di finanza e tesoro ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. Il provvedimento legislativo sottoposto all'esame di questa Commissione ha per finalità la perequazione del trattamento economico di alcune categorie del personale civile di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni militari. È noto come tali Amministrazioni abbiano determinati ruoli di personale civile, ovvero personale civile dei ruoli transitori, o, ancora, personale civile avventizio.

Non esiste nessuna ragione concettuale o pratica perchè tale personale, prestando servizio analogo a quello che presta il personale civile di altre Amministrazioni, non abbia eguale trattamento.

Più particolarmente qui ci si vuol riferire al complesso relativo al lavoro serale e notturno, lavoro che, per essere compiuto in una anormalità di tempo, importa un notevole disagio fisico e psicologico, facilmente comprensibile e, perciò, meritevole di adeguato compenso assicurativo.

La valutazione di tale compenso aggiuntivo è stata stabilita con criteri di analogia prendendo come riferimento, con opportuni adattamenti, il lavoro compiuto nelle quasi medesime condizioni del personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. Per

tale lavoro eccezionale del suddetto personale il decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, concernente la maggiorazione della misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, ha stabilito all'articolo 14 le indennità spettanti al personale che presta servizio durante le ore serali (dalle 22 alle 24) e notturne (dalle 24 alle 4) distinguendo il personale in: 1) impiegati di ruolo di 1^a categoria; 2) impiegati di 2^a categoria, e non di ruolo; 3) personale subalterno di ruolo e non di ruolo.

La legge in parola è stata modificata dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, che all'articolo 3 sancisce l'aumento del 25 per cento sulle indennità per servizio serale e notturno previste precedentemente.

Tenendo conto dei due provvedimenti legislativi ed adattando opportunamente le categorie di personale in relazione al diverso ordinamento del Ministero della difesa, si è compilata la tabella delle indennità in questione, fermo rimanendo il concetto che per lavoro serale s'intende quello prestato dalle ore 22 alle ore 24, e per notturno quello effettuato dalle 0 alle 6.

Si è voluto ancora concedere una indennità, che si è definita professionale, agli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefonici: nell'articolo 1 si stabilisce quali sono i dipendenti ai quali spetta la indennità in parola.

Quanto alla decorrenza, si propone che la presente legge abbia effetto dal 1° luglio 1949.

Si è considerato allo scopo la posizione dei dipendenti dell'Aeronautica ai quali si dovranno applicare le norme del disegno di legge, che nella quasi totalità fino al 30 giugno 1948 erano considerati incaricati provvisori (salarati) e godevano del soprassoldo per il servizio notturno. Passando dal 1° luglio 1948 alla categoria degli avventizi, costoro persero il soprassoldo stesso. Pertanto, a voler ristabilire una eguale situazione di trattamento, si sarebbe dovuto dare effetto alla concessione della nuova indennità da tale data. Tuttavia, per contenere la spesa entro limiti sopportabili dal bilancio, si è stabilito che il provvedimento abbia efficacia dal 1° luglio 1949.

L'onere annuo derivante dalla legge è di lire 36.939.000. Considerando l'effetto retro-

attivo, l'onere fino al 30 giugno 1954 è di lire 184.680.000. Ad esso, come è stabilito dall'articolo 4, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1953-1954.

Ciò detto, ho l'onore di chiedere alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Luca per la sua pregevole relazione.

PALERMO. Ignoro, poichè non è arrivata fino a me la voce autorevole dell'insigne relatore, se egli abbia fatto la storia del presente disegno di legge.

Il disegno di legge venne presentato nella passata legislatura e approvato dalla nostra Commissione con un emendamento; il provvedimento così modificato passò alla Camera dei deputati, che cancellò l'emendamento e lo rinviò al Senato; senonchè, sopravvenne lo scioglimento del Senato.

Oggi, per coerenza con quanto ha deciso il Senato nella prima legislatura, vorrei proporre il medesimo emendamento volto ad estendere il beneficio della indennità anche ai giorni festivi.

L'emendamento tende ad inserire un articolo 2-bis che recita: « Agli impiegati che effettuano le ordinarie prestazioni nelle ore non serali e notturne di giornate festive, compete una indennità nella misura oraria di lire 24 ».

Altra osservazione. Mi rendo conto che il disegno di legge tende a mettere nella stessa situazione tutti gli impiegati dello Stato, estendendo l'indennità di servizio serale e notturno ai dipendenti civili delle Amministrazioni militari finora esclusi dal beneficio. Osservo, però, che una categoria resta ancora esclusa, quella dei dipendenti dalle Università. Io mi rendo conto che questa non è la sede per poter chiedere l'estensione anche alla anzidetta categoria; vorrei, però, far notare l'anomalia e pregare l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete in sede competente del nostro desiderio che l'indennità venga estesa anche agli infermieri e infermiere delle cliniche universitarie.

DE LUCA, relatore. Poichè l'onorevole Palermo ha domandato se ho fatto la storia dell'iter legislativo del presente provvedimento,

dobbe dire che me ne sono astenuto, pur essendomi reso conto della situazione.

Effettivamente fu proposto l'emendamento aggiuntivo, cui accenna il senatore Palermo; ma furono prospettate due obiezioni. La prima da parte della Commissione tesoro, riguardante l'onere; la seconda, di natura più generale, volta ad affermare che non esiste per gli altri impiegati dello Stato una disposizione analoga. Il provvedimento al nostro esame mira ad estendere al personale civile delle Amministrazioni militari l'indennità di servizio serale e notturno già previste per gli altri impiegati dello Stato, eliminando la sperequazione esistente. Ora, se a favore del personale civile delle Amministrazioni militari si concedesse un nuovo beneficio, si creerebbe una situazione di sperequazione verso gli altri dipendenti statali.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei rilevare che il presente provvedimento costa al bilancio della Difesa circa 185 milioni. Una gran parte servirà per pagare gli arretrati; tuttavia, il provvedimento importa una spesa fissa di lire 37 milioni all'anno.

Quanto alla retroattività, non mi sento di condividere in pieno i motivi esposti dal senatore De Luca, che ha sostenuto che sarebbe stata necessaria una retroattività anche maggiore.

Noi riteniamo di avere completamente soddisfatto l'attesa delle categorie, fissando una retroattività di circa cinque anni. Ecco perchè l'onere finanziario ascende a 185 milioni. In tal modo facciamo giustizia; ma ritengo che non bisogna esagerare nelle proposte di retroattività.

Quanto all'estensione dell'indennità ai dipendenti delle Università, posso assicurare lo onorevole Palermo che ne parlerò al ministro Martino.

DE LUCA, *relatore*. Rilevo ancora che, a mio avviso, dell'indennità deve godere anche il personale di ruolo transitorio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai sottoindicati personali civili di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione militare,

che effettuino le ordinarie prestazioni di servizio durante le ore serali e notturne, compete un'indennità nella misura oraria indicata nel successivo articolo 2, non cumulabile con i compensi normali ed eccezionali previsti dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e fatto comunque salvo il trattamento più favorevole:

a) personale dell'Esercito addetto a lavorazioni a ciclo continuo;

b) personale degli aiutanti capotecnici della Marina addetto al servizio radiotelegrafico alle dipendenze dello Stato Maggiore;

c) personale subalterno della Marina addetto al servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi;

d) personale dell'Aeronautica appartenente alle categorie dei geofisici, assistenti di aerologia, cartografi, direttori di aeroporti civili, marconisti, telegrafisti-tescrittenti, centralinisti-telefonisti, assistenti di meteorologia, assistenti dei collegamenti, ingegneri dei collegamenti, tecnici di meteorologia;

e) personale dell'Aeronautica appartenente a categorie diverse da quelle indicate nella precedente lettera d), qualora sia addetto ai servizi delle telecomunicazioni, dell'assistenza al volo e della direzione degli aeroporti.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità viene concessa nelle seguenti misure orarie:

	Servizio serale	Servizio notturno
Impiegati di ruolo di gruppo A e direttori di aeroporti civili . . . L.	40	64
Impiegati di ruolo di gruppo B ed avventizi e diurnisti di I e II categoria »	36	56
Impiegati di ruolo di gruppo C ed avventizi di III categoria. »	31	51
Personale subalterno ed avventizi e diurnisti di IV categoria . . . »	29	49

4^a COMMISSIONE (Difesa)15^a SEDUTA (1° aprile 1954)

Agli effetti della presente legge, per serale si intende il servizio prestato dalle ore 22 alle ore 24 e per notturno quello effettuato dalle ore 0 alle ore 6.

(È approvato).

I senatori Palermo, Smith, Farina e Caldera propongono l'inserzione del seguente articolo 2-bis: « Agli impiegati che effettuano le ordinarie prestazioni nelle ore non serali e notturne di giornate festive compete una indennità nella misura oraria di lire 24 ».

Osservo che se i proponenti insistono nell'emendamento, sarei obbligato a rinviare la discussione per chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. D'altra parte, ognuno di voi si rende conto dell'urgenza del provvedimento. Vorrei, perciò, pregare i presentatori di ritirare l'emendamento, facendone eventualmente oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamentare.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge al nostro esame riguarda il lavoro serale e notturno. Non mi sembra opportuno inserirvi la concessione di indennità per altro motivo.

FARINA. I dipendenti del Ministero della difesa chiedono giustamente una indennità per il servizio festivo, dato che tutte le categorie di lavoratori godono di un trattamento particolare ove il lavoro si svolga in giornate festive.

PRESIDENTE. Per non costringere la Commissione a rinviare l'esame del disegno di legge, credo che l'emendamento potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

PALERMO. Accetto il suggerimento dell'onorevole Presidente e, anche a nome dei colleghi Smith, Farina e Caldera, propongo il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione del Senato fa voti perchè il Ministero della difesa studi l'opportunità che agli impiegati che effettuano le ordinarie prestazioni nelle ore non serali e notturne in giornate festive compete una indennità nella misura oraria di lire 24 ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto l'ordine del giorno unicamente come raccomandazione.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che l'ordine del giorno è trasformato in raccomandazione.

Do lettura, adesso, degli articoli successivi:

Art. 3.

Agli impiegati addetti alla manutenzione degli apparati telegrafici e telefoni è concessa un'indennità professionale nella misura mensile di lire 255.

(È approvato).

Art. 4.

Al maggior onere di lire 184.680.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 44 (lire 4.680.000), 157 (lire 40.000.000), 177 (lire 80.000.000), 190 (lire 20.000.000) e 245 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1949.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.